

**D.g.r. 16 luglio 2018 - n. XI/345**  
**Determinazioni in ordine alla sorveglianza sanitaria del virus di influenza aviaria nell'avifauna selvatica, in collaborazione con gli enti gestori dei parchi regionali**

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- l'Unione Europea, in considerazione della necessità di individuare precocemente la circolazione di stipiti influenzali aviari, ha ritenuto opportuno predisporre specifiche attività di sorveglianza. Queste misure hanno la finalità di generare informazioni utili per valutare il rischio di epidemie correlate alla presenza di virus influenzali nella fauna selvatica e nei reservoir domestici e, quindi, il rischio che gli stipiti di origine aviaria possano costituire per la salute dell'uomo;
- le politiche sanitarie degli ultimi anni, indicano, con sempre maggior frequenza, come l'attivazione di programmi di sorveglianza nei confronti di agenti patogeni trasmissibili propri della fauna e/o comuni con le specie domestiche e l'uomo, risultati prioritario sia per garantire la biodiversità, sia a tutela della sanità animale e umana. Lo stato di salute degli animali selvatici, infatti, è intimamente collegato alla situazione sanitaria degli ecosistemi di cui fanno parte;
- le attività di monitoraggio sanitario trovano il loro campo d'azione sia nella gestione e conservazione delle specie selvatiche, ma anche in termini di salute pubblica e qualità dell'ambiente. Le popolazioni di animali selvatici, infatti, sono spesso utilizzate per «monitorare l'ambiente» e vengono definite «sistema sentinella animale»;
- l'analisi dei dati ad esse riferiti (campionamenti e ricerche di agenti fisici, chimici, biologici, analisi delle comunità, ecc.) rappresenta un supporto tecnico-scientifico indispensabile per:
  - identificare un'ampia varietà di agenti pericolosi per la salute e gli ecosistemi;
  - adottare «misure specifiche» per previsione di comparsa di malattie;
  - ottenere le qualifiche di indennità per patologie ad alta rilevanza zoo-economica;
  - elaborare adeguate misure di salvaguardia dell'uomo, degli animali e dell'ambiente;

Visti:

- il regolamento (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- il regolamento (CE) n. 854/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Considerato che i summenzionati regolamenti disciplinano l'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione e commercializzazione dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano prevedendo, a tal fine, la programmazione dei controlli sulla base di piani settoriali;

Richiamato il d.d.g. 5 dicembre 2012, n. 11358 recante Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica, che prevede azioni volte a:

- disporre di informazioni attendibili relative alla presenza e distribuzione tra le popolazioni selvatiche del territorio regionale delle infezioni che possono costituire un pericolo per il patrimonio zootecnico e per l'uomo, per cui è necessario mantenere un livello di allerta adeguato;
- garantire il monitoraggio dello stato sanitario delle popolazioni selvatiche del territorio regionale in riferimento alle patologie considerate, attraverso una distribuzione dei campioni omogenea e statisticamente significativa;
- disporre di un sistema di sorveglianza che consenta di evidenziare rapidamente l'insorgenza di mortalità e morbilità anomale tra la fauna selvatica regionale;

Dato atto che l'influenza aviaria rientra tra le malattie trasmissibili oggetto del piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica;

Visto il d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 9 recante Attuazione della Direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE e in particolare l'Articolo 1 - Oggetto e campo di applicazione - che al comma 1 stabilisce:

- lettera a) talune misure preventive relative alla sorveglianza, all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché alla sensibilizzazione delle autorità competenti e degli allevatori e a una loro maggiore preparazione ai rischi che tale malattia comporta;
- lettera b) le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattività, nonché per l'individuazione precoce di una possibile trasmissione dei virus dell'influenza aviaria ai mammiferi;
- lettera c) altre misure sussidiarie volte ad impedire la diffusione di virus influenzali aviari ad altre specie;

Richiamata la deliberazione n. X/2935 del 19 dicembre 2014, recante Approvazione del piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria 2015-2018 e in particolare le misure preposte al Mantenimento dello stato sanitario di indennità degli allevamenti lombardi nei confronti delle principali malattie infettive di interesse zoonosico e zootecnico, al fine di tutelare la salute pubblica e consentire la libera circolazione degli animali e dei loro prodotti sul territorio dell'Unione Europea, di seguito sintetizzate:

- controlli sanitari previsti dalle specifiche norme in materia di profilassi delle malattie;
- mappe di diffusione di patogeni;
- banca dati aggiornata degli allevamenti, delle consistenze e delle movimentazioni degli animali;

Considerato che il controllo dell'influenza aviaria si basa sulla prevenzione nei confronti dell'introduzione di virus negli allevamenti industriali, sulla identificazione precoce dei focolai e sulla eradicazione della malattia una volta identificata;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 recante Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria che demanda alla Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario il compito di predisporre, su indicazione del Centro nazionale di Referenza per l'Influenza Aviaria presso l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, il programma di sorveglianza nazionale che annualmente viene sottoposto all'approvazione della Commissione Europea;

Considerato che le misure di controllo/eradicazione della malattia una volta accertata la sua presenza sono indicate nella Direttiva 2005/94/CE recepita con il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 e si basano sull'abbattimento o la macellazione controllata degli avicoli presenti nelle aziende infette e sul divieto di accasamento delle aziende, accompagnate da misure di restrizione sulla movimentazione degli animali vivi, veicoli e personale all'interno delle aree a rischio. Tale normativa definisce le misure d'intervento sia nei focolai di influenza aviaria a bassa che ad alta patogenicità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (d.p.c.m.) del 12 gennaio 2017 recante Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Preso atto che il summenzionato d.p.c.m. definisce le attività, i servizi e le prestazioni garantite ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale. In tale ambito viene ricompresa la Prevenzione collettiva e sanità pubblica, che include tutte le attività di prevenzione rivolte alla collettività ed ai singoli e in particolare:

- sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali;
- salute animale e igiene urbana veterinaria;
- sicurezza alimentare - tutela della salute dei consumatori;

Visto il Piano Nazionale di Sorveglianza per l'Influenza Aviaria - Anno 2018 - che, sulla base dei dati epidemiologici, ha individuato le aree «ad alto rischio» in cui attuare un monitoraggio con frequenza elevata. Tali aree in Lombardia comprendono le province di Brescia, Mantova, Cremona e Bergamo, nella quale si registra la maggiore densità di allevamenti avicoli;

Rilevato che dal 2005 al 2016 la maggioranza dei casi di influenza aviaria si è concentrata nelle aree ad alta densità di aziende avicole caratterizzate dalla presenza di zone umide in corrispondenza di rotte migratorie e siti di svernamento di numerose specie di uccelli selvatici;

Verificato in particolare che, nel corso degli ultimi due anni, in Lombardia si sono registrati diversi focolai di Influenza Aviaria che hanno comportato un costo complessivo di circa 30 MLN di € a carico dell'erario pubblico, con importanti riflessi economici sugli operatori della filiera;

## Serie Ordinaria n. 29 - Giovedì 19 luglio 2018

Vagliato che:

- la maggior parte dei virus influenzali aviari non provoca sintomi o provoca sintomi attenuati negli uccelli selvatici, in particolare uccelli acquatici migratori. Questi fungono da serbatoio del virus influenzale, ospitandolo nell'intestino ed eliminandolo con le feci, la saliva e con le secrezioni respiratorie; il contatto di uccelli suscettibili con questi materiali, o con acqua contaminata da questi, determina la trasmissione dell'infezione. Tali uccelli possono essere molto contagiosi per gli uccelli domestici come polli, anatre, tacchini e altri animali da cortile. Questa malattia, soprattutto quando sostenuta da ceppi altamente patogeni, ha conseguenze devastanti, non solo per l'elevato tasso di mortalità che può essere raggiunto, ma anche per il forte impatto economico che ne consegue, derivante sia dall'adozione di una politica di eradicazione, sia dalle restrizioni al commercio imposte ai paesi sede di focolai;
- l'importanza del controllo sanitario per questa malattia non è legato solo a un problema di sanità animale ma anche di sanità pubblica. I virus influenzali appartenenti al tipo A possono, infatti, infettare anche altri animali (maiali, cavalli, cani, balene) nonché l'uomo. Data l'elevata frequenza con cui questi virus vanno incontro a fenomeni di mutazione, c'è la concreta possibilità che da un serbatoio animale possa originare un nuovo virus per il quale la popolazione umana risulta suscettibile dando modo alla malattia di estendersi a livello globale, provocando quindi una pandemia;
- contrariamente alle normali epidemie di influenza, una pandemia coinvolgerebbe larghi strati di popolazione, non solo quella che viene definita «a rischio», ma anche individui giovani e sani;

Visto il Piano straordinario di sorveglianza della diffusione di virus influenzali nell'avifauna selvatica in Regione Lombardia, in allegato al presente atto (Allegato A);

Accertato che il summenzionato Piano istituisce il «monitoraggio sanitario», in alcune specie dell'avifauna selvatica per verificare la presenza e la diffusione di virus influenzali all'interno di specifiche Aree Parco e in tutti i CRAS di Regione Lombardia e a tal fine prevede:

- la «pianificazione» delle attività di monitoraggio coordinata dai Servizi Veterinari delle ATS nel ruolo di Autorità Competente in materia di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare. In tale contesto organizzano l'attività di campionamento di:
  - feci di anatidi (possibilmente subito dopo l'involto) nei punti individuati con le modalità riportate nell'allegato A;
  - eventuali animali (avifauna selvatica) rinvenuti morti all'interno del parco, come previsto e con le modalità indicate nel d.d.g. 5 dicembre 2012 - n. 11358;
- il coinvolgimento dei principali attori che «ruotano» intorno al mondo della fauna selvatica e in particolare gli Enti gestori dei Parchi, i Centri di Recupero Animali Selvatici e le Guardie Ecologiche Volontarie;
- il coinvolgimento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (IZSLER) che garantisce analisi diagnostiche standardizzate;
- la promozione di attività di formazione, informazione e divulgazione sia sulla tematica della fauna selvatica e sull'importanza della stessa in relazione ad aspetti sanitari, ecologici ed economici che sulla pianificazione dell'attività di monitoraggio;
- istruzioni operative e procedure uniformi per lo svolgimento efficace e coordinato delle modalità di raccolta ed elaborazione dei campioni in considerazione del fatto che la qualità dei dati è indispensabile per qualsiasi analisi scientifica del fenomeno indagato ai fini di una efficiente programmazione delle azioni sanitarie da intraprendere. In particolare sono specificate le modalità di campionamento, di conferimenti e di compilazione di documenti di accompagnamento dei campioni;

Verificato che il «Piano» in argomento consente di:

- acquisire informazioni attendibili relative alla presenza e distribuzione tra le popolazioni selvatiche del territorio regionale delle infezioni che possono costituire un pericolo per il patrimonio zootecnico e per l'uomo, per cui è necessario mantenere un livello di allerta adeguato;
- garantire il monitoraggio dello stato sanitario delle popolazioni selvatiche del territorio regionale in riferimento alle pa-

tologie considerate, attraverso una distribuzione dei campioni omogenea e statisticamente significativa;

- disporre di un sistema di sorveglianza che consenta di evidenziare rapidamente l'insorgenza di mortalità e morbilità anomale tra la fauna selvatica regionale;

Verificato altresì che il documento di programmazione in parola:

- è funzionale al perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Sorveglianza per l'Influenza Aviaria - Anno 2018;
- è coerente con le linee di indirizzo del Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2015/2018;

Vista la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 recante Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria, e in particolare l'art. 1. (Finalità) che dispone in merito alla implementazione di misure necessarie per la conservazione dei mammiferi, degli uccelli, delle uova, dei nidi e dei loro ambienti naturali, anche al fine di corrispondere alle esigenze scientifiche della Regione Lombardia;

Vista la legge regionale 30 novembre 1983, n.86 «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», che individua i parchi quali zone di elevato grado di naturalità, in cui avviare politiche di protezione della natura e dell'ambiente;

Vista la legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 recante Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio, che individua l'Ente gestore del parco quale soggetto di riferimento regionale per l'esercizio delle funzioni di gestione e tutela delle riserve naturali, dei monumenti naturali, dei PLIS e dei siti di Rete Natura 2000; nonché per la salvaguardia della biodiversità animale;

Ritenuto di:

- approvare il Piano straordinario di sorveglianza della diffusione di virus influenzali nell'avifauna selvatica in Regione Lombardia (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- demandare ai Dipartimenti veterinari e sicurezza degli alimenti di o.a. delle ATS, in qualità di Autorità Competente in materia di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, il coordinamento delle azioni previste dal summenzionato piano;
- coinvolgere gli Enti gestori dei Parchi regionali, i Centri di Recupero Animali Selvatici e le Guardie Ecologiche Volontarie nelle attività di campionamento di:
  - feci di anatidi (possibilmente subito dopo l'involto) nei punti individuati con le modalità riportate nell'allegato A;
  - eventuali animali (avifauna selvatica) rinvenuti morti all'interno del parco, come previsto e con le modalità indicate nel d.d.g. 5 dicembre 2012 - n. 11358;
- statuire istruzioni operative e procedure uniformi per lo svolgimento efficace e coordinato delle modalità di raccolta ed elaborazione dei campioni;
- affidare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (IZSLER) il compito di garantire la diagnostica specialistica e la consulenza tecnico-scientifica per l'esecuzione degli esami di laboratorio, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla definizione della base campionaria ed alla verifica dei risultati;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il Piano straordinario di sorveglianza della diffusione di virus influenzali nell'avifauna selvatica in Regione Lombardia (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, nelle more dell'emanazione del piano nazionale;

2. di demandare ai Dipartimenti veterinari e sicurezza degli alimenti di o.a. delle ATS, in qualità di Autorità Competente in materia di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, il coordinamento delle azioni previste dal summenzionato piano;

3. di coinvolgere gli Enti gestori dei Parchi regionali, i Centri di Recupero Animali Selvatici e le Guardie Ecologiche Volontarie nelle attività di campionamento di:

- feci di anatidi (possibilmente subito dopo l'involto) nei punti individuati con le modalità riportate nell'allegato A;
  - eventuali animali (avifauna selvatica) rinvenuti morti all'interno del parco, come previsto e con le modalità indicate nel d.d.g. 5 dicembre 2012 - n. 11358;
4. di statuire, con riferimento all'allegato, istruzioni operative e procedure uniformi per lo svolgimento efficace e coordinato delle modalità di raccolta ed elaborazione dei campioni;
  5. di affidare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (IZSLER) il compito di garantire la diagnostica specialistica e la consulenza tecnico-scientifica per l'esecuzione degli esami di laboratorio, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla definizione della base campionaria ed alla verifica dei risultati;
  6. di attestare che il piano regionale in argomento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul portale istituzionale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_



### **Piano straordinario di sorveglianza della diffusione di virus influenzali nell'avifauna selvatica in Regione Lombardia**

L'ingresso e la successiva diffusione in un territorio di virus influenzali sono due eventi separati. Ne consegue che la sorveglianza dell'introduzione e della diffusione necessitano di due strategie differenti. Di fatto, la migrazione di avifauna infetta è la più plausibile causa di introduzione in un territorio, dopo l'infezione della stessa negli areali di riproduzione. Anche alle nostre latitudini, la presenza di avifauna, specie quella acquatica, rappresenta durante i periodi riproduttivo e di involo di nuovi nati il maggior rischio di diffusione del virus a livello locale.

L'impostazione della presente sorveglianza nelle Aree Parco e presso i C.R.A.S. permetterà di implementare la sorveglianza passiva già presente su tutto il territorio di Regione Lombardia integrandola con nuovi dati al fine di verificare la diffusione di virus influenzali, siano essi a bassa o alta patogenicità.

Il personale degli Enti parco in collaborazione con il personale A.T.S. di seguito specificato:

- identifica i punti dove eseguire il campionamento in considerazione delle aree utilizzate dagli anatidi per la riproduzione (es. laghetti, stagni, fossi con presenza di acqua in modo continuativo, punti quindi con la presenza abituale di anatidi);
- esegue la raccolta delle feci e di avifauna rinvenuta morta di qualsiasi specie secondo le modalità di seguito indicate.

#### ***Sorveglianza nelle Aree Parco***

La sorveglianza dovrà essere eseguita nei seguenti parchi Regionali:

- Parco Adda Nord
- Parco Adda Sud
- Parco del Mincio
- Parco del Serio
- Parco dell'Oglio Sud
- Parco dell'Oglio Nord
- Parco Lombardo della valle del Ticino
- Parco Agricolo Sud Milano
- Parco Regionale del Monte Netto

#### ***Organizzazione:***

Il referente del Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica (D.d.g. 5 dicembre 2012 - n. 11358) di ogni A.T.S. in accordo con gli Enti parco organizzerà l'attività di campionamento di:

1. feci di anatidi (possibilmente subito dopo l'involo) nei punti individuati con le modalità sotto riportate;
2. eventuali animali (avifauna selvatica) rinvenuti morti all'interno del parco, come previsto e con le modalità indicate nel D.d.g. 5 dicembre 2012 - n. 11358.

Il personale degli Enti parco in collaborazione con il personale A.T.S. sopra citato dovrà:

- identificare tre punti campione all'interno di ogni parco, avendo cura di identificare prioritariamente aree selezionate dagli anatidi per la riproduzione (es. laghetti, stagni, fossi con presenza di acqua in modo continuativo, punti quindi con la presenza abituale di avifauna acquatica) e con maggior densità di allevamenti avicoli intensivi. I punti di campionamento così identificati devono essere georeferenziati e comunicati alla U.O. Veterinaria di Regione Lombardia, utilizzando il modulo dedicato (Allegato 1).

- Comunicare alla U.O. Veterinaria di Regione Lombardia, il personale referente per ciascun Parco, con il quale si rapporterà la competente ATS, utilizzando il modulo dedicato (Allegato 1).
- eseguire la raccolta di feci e di avifauna rinvenuta morta di qualsiasi specie secondo le modalità di seguito indicate.

*Campionamento:*

A) Feci:

Devono essere raccolti campioni di feci in ognuno dei tre punti individuati. Tale attività deve essere svolta ogni quindici giorni nei punti selezionati.

Le feci (fino ad un massimo di 20 campioni fecali per sito) dovranno essere raccolte con tampone sterile e inserite in apposite provette, entrambi forniti dall'A.T.S.; in ciascuna provetta potranno essere raccolte al massimo 5 distinti campioni di feci; in totale quindi da ogni sito verranno conferiti in totale al massimo 4 provette.

B) Animali rinvenuti morti

Tutti gli animali (avifauna selvatica) rinvenuti morti nell'area di competenza di ciascun Ente parco devono essere raccolti al fine del loro invio alla sezione IZSLER

I campioni raccolti (feci/animali morti) devono essere conservati refrigerati a 4°C se conferiti in giornata o congelati se conferiti il/i giorno/i successivo/i, e devono essere consegnati direttamente o per il tramite della competente ATS, alla Sezione territorialmente competente dell'I.Z.S.L.E.R. unitamente all'apposita scheda di conferimento (allegato 2) prevista dal Piano Regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica.

Per ogni punto di campionamento dovrà essere redatta una scheda di conferimento indicando alla voce "N° campioni" il numero di provette/animali conferiti; in tale scheda deve essere barrata alla voce "animale" la casella "altro" indicando la seguente dicitura: "Piano straordinario parchi IA" e alla voce "numero identificativo" l' Id\_sito (es. PAN1 per il sito 1 del Parco Adda Nord).

Lo svolgimento dell'attività di campionamento sopra specificata, dovrà essere eseguita avendo cura di indossare guanti protettivi (anche monouso).

***Sorveglianza presso i Centri di Recupero degli Animali Selvatici***

La sorveglianza presso i C.R.A.S. deve essere svolta in tutti i C.R.A.S. attivi in regione Lombardia, ovvero:

- CRAS San Rocco Ponte in Valtellina, Sondrio;
- CRAS Vanzago, Bosco di Vanzago, Via tre campane, Vanzago (MI);
- CRAS WWF di Valpredina e Sportello Pipistrelli, Via Pioda 1, 24069 Cenate Sopra (BG);
- CRAS LIPU La Fagiana c/o Parco del Ticino, Via Valle, 20013 Pontevecchio di Magenta (MI);
- CRAS del Parco dell'Adamello Località Fles, 25050 Paspardo (BS);
- Parcobaleno, Viale Learco Guerra, Mantova;
- CRAS di Calvatone sede all'interno del Parco Rifugio La Cuccia e il Nido, Calvatone (CR);
- CRAS, Clinica Veterinaria ENPA, Via Gassendi 11, 20155 Milano.

*Organizzazione:*

Il referente di ogni A.T.S. del Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica, in accordo con i gestori dei singoli C.R.A.S., organizzerà l'attività di campionamento che deve avere cadenza almeno mensile.

*Campionamento:*

In queste strutture devono essere campionati:

1. Tutti i volatili, di qualsiasi specie, morti presso il C.R.A.S.

Almeno mensilmente, le carcasse dei soggetti deceduti, devono essere inviati alla Sezione territorialmente competente dell'IZSLER o presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Milano (UNIMI). In quest'ultimo caso sarà cura del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Milano inviare all' IZSLER gli organi utili per gli accertamenti diagnostici nei confronti dell'IA e di eventuali altre malattie oggetto di sorveglianza sanitaria (es. WND);

Tutti i volatili morti o gli organi, prelevati presso UNIMI devono essere conferiti alla Sezione territorialmente competente dell'I.Z.S.L.E.R. unitamente all'apposita scheda di conferimento prevista dal Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica (allegato 2).

***Flussi informativi***

Gli esiti analitici dei campionamenti saranno disponibili nel Sistema Informativo Veterinario Regionale. In caso di positività l'I.Z.S.L.E.R. informa tempestivamente l'U.O. Veterinaria regionale e l'A.T.S. territorialmente competente.

Le risultanze della attività di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica saranno consultabili al link, di pubblico accesso:

[http://www.izsler.it/pls/izs\\_bs/v3\\_s2ew\\_consultazione.mostra\\_pagina?id\\_pagina=3097](http://www.izsler.it/pls/izs_bs/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=3097).

***Ulteriori disposizioni sanitarie***

Nel caso in cui l'attività di sorveglianza di cui all'allegato A o l'attività di sorveglianza già in essere e prevista dal Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica (D.d.g. 5 dicembre 2012 - n. 11358), diano evidenza di circolazione di virus influenzali ad alta patogenicità, l'Autorità regionale potrà disporre provvedimenti restrittivi finalizzati a prevenire l'eventuale introduzione di tali virus nella filiera avicola domestica.

Inoltre, eventuali positività riscontrate presso i CRAS saranno oggetto di valutazione epidemiologica e/o stime di prevalenza dei virus influenzali ai fini della implementazione di attività di controllo specifici presso queste tipologie di strutture.

Tali disposizioni, adottate in relazione al contesto epidemiologico delle aree interessate, alla localizzazione geografica, alla densità zootecnica e sensibilità delle specie allevate, saranno relative a:

- Misure restrittive circa l'accasamento negli allevamenti avicoli intensivi;
- Modalità di allevamento;
- Svolgimento di fiere mostre e mercati avicoli;
- Rilasci di selvaggina di ripopolamento.

**ALLEGATO A1****PIANO DI SORVEGLIANZA STRAORDINARIO INFLUENZA AVIARIA PARCHI**

1. Per ciascuno dei tre punti identificati dovranno essere indicate le informazioni riportate nella sottostante tabella

Ciascun Punto dovrà essere nominato utilizzando gli acronimi di seguito specificati

Esempio:

Parco	Id. sito	Comune	Località	Coordinate est	Coordinate nord
Parco Adda Nord	PAN1				
Parco Adda Nord	PAN2				
Parco Adda Nord	PAN3				

Gli acronimi da utilizzare per compilare la tabella sono:

- Parco Adda Nord → PAN1, PAN2, PAN3
- Parco Adda Sud → PAS1, PAS2, PAS3
- Parco del Mincio → PM1, PM2, PM3
- Parco del Serio → PS1, PS2, PS3
- Parco dell'Oglio Sud → POS1, POS2, POS3
- Parco dell'Oglio Nord → PON1, PON2, PON3
- Parco lombardo della valle del Ticino → PT1, PT2, PT3
- Parco Agricolo Sud Milano → PSM1, PSM2, PSM3
- Parco Regionale del Monte netto → PMN1, PMN2, PMN3

2. Nominativo referente/i di ogni Parco con il quale le ATS coinvolte si rapportheranno per concordare le attività di campo, utilizzando il modulo allegato.

Parco	Nome	Cognome	N° cellulare	Mail
-------	------	---------	--------------	------

**ALLEGATO A2**  
**Regione Lombardia**  
**CONFERIMENTI DI ANIMALI SELVATICI**  
(\*Facoltativo per il conferimento di visceri di Lepre

Accettazione N°:.....OPERATORE.....DATA.....  
 Cognome e come(\*).....  
 Indirizzo(\*).....Comune(\*).....Qualifica(\*).....  
 .....Recapito telefonico(\*).....  
 Comprensorio/Ambito territoriale di caccia.....SETTORE.....  
 ASL distretto di(\*).....Veterinario(\*).....

*Barrare con una X la casella corrispondente alla specie, al sesso ed all'età*

SPECIE	SESSO	ETA'				
		Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4
<input type="checkbox"/> Capriolo	<input type="checkbox"/> MASCHIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Camoscio	<input type="checkbox"/> FEMMINA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Cervo						
<input type="checkbox"/> Muflone						
<input type="checkbox"/> Cinghiale						

SPECIE	SESSO	ETA'	
		Giovane	Adulto
<input type="checkbox"/> Lepre	<input type="checkbox"/> MASCHIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Volpe	<input type="checkbox"/> FEMMINA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro.....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Animale:  DA PRELIEVO VENATORIO  TROVATO MORTO  DA PIANI DI ABBATTIMENTO  ALTRO.....

Data di Ritrovamento/Abbattimento: .....

Numero identificativo: .....

Luogo: Comune.....Località.....

Riserva/ZRC/ZRA/Oasi faunistica.....

Altitudine.....

BOSCO  ZONA APERTA  VICINANZA CENTRO ABITATO  VICINANZA STRADA  VICINANZA STALLA

ALTRO.....

Segni di malattia:  DIFFICOLTA' NEL MOVIMENTO  DIFFICOLTA' RESPIRATORIE  LESIONI CUTANEE

LESIONI OCULARI  IMBRATTAMENTO POSTERIORE  ALTRO.....

N° campioni ..... Stato conservazione materiale:  FRESCO  CONGELATO